SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 febbraio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santer Saskia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A00742)*

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Golzález Fernández, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A00743)*

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kirchner Christina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A00744)*

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Hernando Luis Angel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A00745)*

DECRETO 3 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Morales Sierra Alexis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A00746)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cerpaz Mihaela Aurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00747)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlaicu Marcela Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00748)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cucerzan Codruta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00749)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Candrea Octavia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00750)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Raveca Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00751)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balogh Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00752)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cioban Cristina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00753)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiorlan Georgeta Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00754)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Luminita Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00755)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Roman Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00756)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00757)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barsan Costasuc Adina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00758)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Corrales Rojas Shirley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00759)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carpio Maldonado Margot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00760)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Callupe Astuhuaman Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00761)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Velasquez Fernandez de Paredes Kathy Liliana M, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00762)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaz Mejia Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00763)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Huallpa Thalia Nilda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00764)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazo Vasquez Araceli Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00765)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maftei Andra Mirabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00766)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martau Madalina Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00767)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spinoche Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00768)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Violeta Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00769)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mogda Mezalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00770)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Salgau Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00771)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iulian Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00772)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mucenica Oana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00773)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leonte Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00774)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rogoza Mihaela Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00775)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Ramona Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00776)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Mihaela Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00777)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raduca Ancuta Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00778)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bodoni Veronica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00779)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Dorina Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00780)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Groza Benegui Elisabeta Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00781)*

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Muresan Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00782)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechita Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00783)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoian Adela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00784)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Negura Mihaela Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00785)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gkiosou Aimilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A00786)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gajda Izabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A00787)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Borz Liliana Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A00788)*

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ziller Peggy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. *(11A00789)*
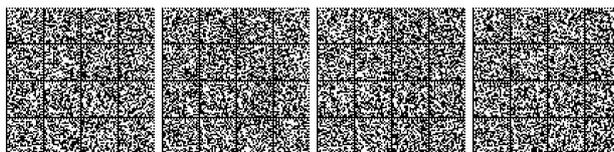
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. **257**.

Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;

Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica la decisione della Commissione 2007/589/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente capo:

«CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A» sono inserite le seguenti: «e A-*bis*».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, sono inserite le seguenti:

«d-*bis*) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-*ter*) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-*bis*, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2003/87/CE;»;

b) al comma 1, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata»;
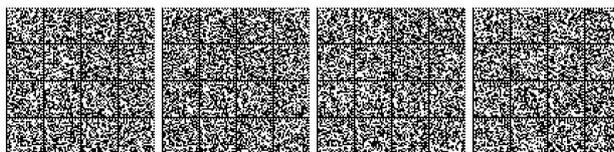
c) al comma 1, lettera *l)*, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia»;

d) al comma 1, dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti:

«m-*bis*) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell' allegato A-*bis*, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

m-*ter*) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

m-*quater*) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;»;

e) al comma 1, dopo la lettera *n)*, sono inserite le seguenti:

«n-*bis*) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all' allegato A-*bis*;

n-*ter*) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*;»;

f) al comma 1, dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

«p-*bis*) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;»;

g) al comma 1, lettera *s)*, dopo le parole: «dichiarazioni del gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei amministrati dall'Italia»;

h) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3-*bis*»;

i) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE»;

l) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;»;

m) al comma 2, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente lettera:

«m-*bis*) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1.».

4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

Autorità nazionale competente

1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-*quater*, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere *a)* e *c)*, nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) approvare ai sensi dell'articolo 12-*bis* i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-*bis*;

r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-*bis*, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-*bis*, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;

z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-*bis*, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera *bb)* ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque

membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».

10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera *a)* del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 4 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere *r)*, *s)* e *t)* del comma 4;

f) la relazione di cui al comma 3.

12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

CAPO II

TRASPORTI AEREI

Art. 3-*ter*.

Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei

1. È messa all'asta la quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalità stabilite con Regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.

2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo determinate con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la successiva rassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quater.

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito da parte degli operatori aerei

1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro

per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis* svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l'anno di riferimento è l'anno 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea, qualora adottate.

3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

Art. 3-quinquies.

Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei

1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato A-*bis* dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-*quater*, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articlo 3-*quater*, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articlo 3-*septies*, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis* svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera *b)*:

1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-*quater* in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-*quater* in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera *b)*, delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-*quater* in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute.

5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-*septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-*septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera *a)*, per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera *a)*, e 4;

2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera *b)*, per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera *b)*, che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera *c)*, numero 3), e del comma 4;

b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera *a)*, per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lett. *b)*, non supera il milione di quote.

7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*ter*.

Art. 3-sexies.

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei

1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 3-*quater*, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera *a)*, per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*.

2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3-*quinquies* e comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.».

5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» approvati con deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1.

6. Prima dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capo:

«CAPO III

IMPIANTI FISSI».

7. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad emettere gas ad effetto serra».

8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 3-*bis*, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

9. Agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico».

10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis.

Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento, e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli im-

pianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.
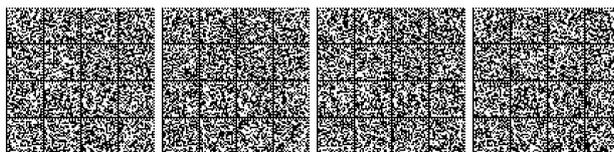
Art. 12-ter.

Nuovi entranti

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.».

11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI».

12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione .

3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.

4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.».

13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è inviato al Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo è individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18-*bis*, paragrafo 3, lettera b,) della direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.

14. Il Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto, stabilisce, con propria deliberazione da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contenuti del Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente decreto, e le modalità di trasmissione dello stesso.

15. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano agli operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio delle emissioni è stato approvato con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2010 e con successive deliberazioni emanate fino alla pubblicazione del presente decreto ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009.

16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA" e le parole: "regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento sui registri";

b) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5," sono inserite le seguenti: "e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis";

c) al comma 2, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "al regolamento sui registri";

d) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis";

e) al comma 4, dopo le parole: "Allegato A" sono inserite le seguenti: "e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis";

f) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento sui registri.".

17. All'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".

18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-*bis*. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro.

5-*ter*. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-*bis*, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-*bis*.";

b) al comma 6, dopo le parole: "Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore" sono inserite le seguenti: "di un impianto";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-*bis* da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinché l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.";

d) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-*quinquies* e 3-*sexies* .";

e) al comma 7 le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione";

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis* da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-*bis* ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-*ter*. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.";

g) al comma 8, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";

h) al comma 9, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";

i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-*bis*, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-*bis*. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.";

l) al comma 10, lettera *a)*, dopo le parole: "fatto salvo l'obbligo per i gestori" sono inserite le seguenti: "e per gli operatori aerei".

19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "le emissioni rilasciate dall'impianto" sono inserite le seguenti: "e dalle attività di trasporto aereo.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-*bis*, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-*quater*.";

c) al comma 2, dopo le parole: "L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato" sono inserite le seguenti: "al gestore di un impianto";

d) al comma 3, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: *"ISPRA".*».

20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei verificatori in conformità alle disposizioni co-

munitarie, ove emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.
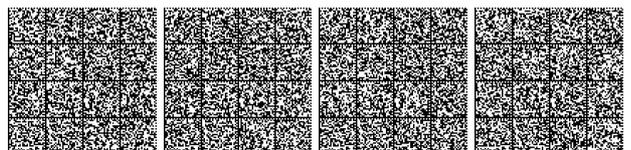
2. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.».

21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-*bis*, come introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «Chiunque esercita un'attività» sono inserite le seguenti: «presso un impianto»;

b) al comma 6 le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.

6-*ter*. I soggetti di cui al comma 6-*bis* sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-*bis*.

6-*quater*. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.»;

d) al comma 7, le parole: «indebitamente assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.».

23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

«*Art. 20*-bis.

Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei

1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

b) dettagli sulle sanzioni applicate;

c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.

2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.».

24. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.».

25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-*ter*, come introdotto dall'articolo 1, comma 10.

26. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento sui registri».

27. L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*Art. 26.*

Disposizioni finanziarie

1. I costi delle attività di cui agli articoli 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14, 15, comma 5-*ter*, e 17 sono a carico degli operatori interessati secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate,

almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per le predette attività.».

28. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 27 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia» e la parola: «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA».

30. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole; «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

31. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27 del 6 agosto 2009, nonché delle successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".

32. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito l'allegato A-*bis* contenuto nell'allegato I al presente decreto.

33. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, prima delle parole: «Principi generali» sono anticipate le seguenti:«Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

34. Dopo il punto 11 dell'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato II al presente decreto.

35. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13» sono inserite le seguenti: «Sezione 1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

36. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato III al presente decreto.

37. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 » sono sostituite dalle seguenti: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-*BIS*. » e, dopo le medesime, sono inserite le seguenti: «Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

38. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato IV al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 32)

"*Allegato A-bis*

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

Attività	***Gas serra***
*Voli **in partenza** da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio italiano, ad esclusione dei:*	*Biossido di carbonio*
a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;	*Biossido di carbonio*
b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia	*Biossido di carbonio*
c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile	*Biossido di carbonio*
d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;	*Biossido di carbonio*
e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;	*Biossido di carbonio*
f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;	*Biossido di carbonio*
g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;	*Biossido di carbonio*

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;	*Biossido di carbonio*
i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e	*Biossido di carbonio*
j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: *- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o* *- voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno.* *I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto."*	*Biossido di carbonio*
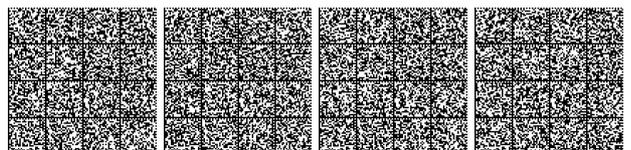
ALLEGATO II

(previsto dall'articolo 1, comma 34)

"Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis. A tal fine:

a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;

c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;

d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;

f) al punto 10, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.
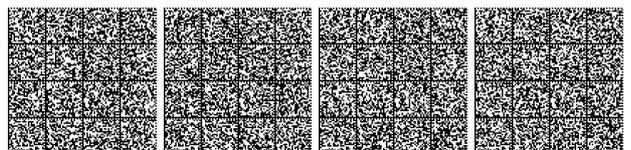
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 15, comma 5-bis, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 3-quater, comma 1 e dell'articolo 3-quinquies, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza."
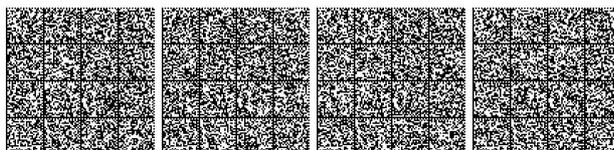
ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 1, comma 36)

"*Sezione 2: Controllo delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo*

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: consumo di combustibile × fattore di emissione

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo - rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

"distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

"carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:
- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato."

ALLEGATO IV
(previsto all'articolo 1, comma 38)

"***Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo***

Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 15, comma 5-bis.

A. Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,
- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
  - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

- tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo

- emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:
- sono partiti da ogni Stato membro, e
- sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo
-incertezza

Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2.
A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:
- nome dell'operatore aereo,
- Stato membro di riferimento,
- indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
- numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.

B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
-numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo."
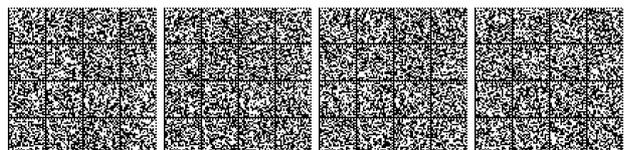
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti

dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne
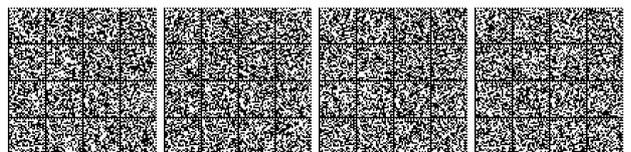
la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

— La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. 8 L.

— La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio,è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.

— Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2009, n. 223:

«Art. 4 *(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)*. — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-*bis*) e a-*ter*);

b) all'art. 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio";

c) all'art. 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8";

d) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti";

e) all'art. 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima";

f) all'art. 20, comma 8, la parola: "assegnate" è sostituita dalla seguente: "rilasciate";

g) all'art. 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.».

— La decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.

— La decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.

— La decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.

— Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. *Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.*».

«Art. 2 *(Campo di applicazione)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A e *A-bis* ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.».

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) - d) (*omissis*);

d-bis*) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;*

d-ter*) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-*bis*, paragrafo 3, lettera* b)*, della direttiva 2003/87/CE;*

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto *o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A*-bis*, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata*;

f) - i) (*omissis*);

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia* presso la Banca Mondiale;

m) (*omissis*);

m-bis*) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A*-bis*, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;*

m-ter*) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;*

m-quater*) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;*

n) (*omissis*);

n-bis*) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A*-bis*;*

n-ter*) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A*-bis*;*

o) - p) (*omissis*);

p-bis*) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;*

q) - r) (*omissis*);

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore *e degli operatori aerei amministrati dall'Italia* sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16.

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 3-*bis*;

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, *come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE*;

c) (*omissis*);

c-bis*) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;*

d) - m) (*omissis*);

m-bis*) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'art. 3*-quinquies*, comma 1.*».

— Il testo del capo aggiunto prima dell'artico 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«CAPO III

IMPIANTI FISSI».

— Il testo delle rubriche degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Domanda di autorizzazione* ad emettere gas ad effetto serra*).*».

«Art. 6 *(Rilascio e contenuto dell'autorizzazione* ad emettere gas ad effetto serra*).*».

«Art. 7 *(Aggiornamento dell'autorizzazione* ad emettere gas ad effetto serra*).*».

— Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Coordinamento con altri dispositivi di legge)*. — 1. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, di concerto con *il Ministro dello sviluppo economico*, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2;

b-*bis*) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».

«Art. 10 *(Piano nazionale di assegnazione)*. — 1. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e *il Ministro dello sviluppo economico*, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato "PNA", predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonché le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'art. 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'art. 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.».

«Art. 11 *(Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti)*. — 1. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e *il Ministro dello sviluppo economico*, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *c)*. Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8.».

— La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, citata nelle premesse, è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.

— Si riporta il testo dell'articoli 14 e 14-*bis* del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni)*. — 1. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA*, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'art. 15, comma 5 *e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'art. 15, comma 5-bis*. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri.

2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro di cui *al regolamento sui registri* sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito *all'art. 3-bis*.

3. (*Omissis*).

4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A *e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis*, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.

5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti *dal regolamento sui registri*.».

«Art. 14-*bis (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra)*. — 1. (*Omissis*).

2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

3. (*Omissis*).

4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

5. - 6. (*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16.

5-bis. *A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16, comma 1*-bis. *Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro.*

5-ter. *Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5*-bis*, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7*-bis*.*

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore *di un impianto* non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinché il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

6-bis. *Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5*-bis *da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'art. 16, l'amministratore del registro provvede affinché l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.*

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. *Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3*-quinquies *e 3*-sexies. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito *della decisione di assegnazione*. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.

7-bis. *L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A*-bis *da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5*-bis *ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5*-ter*. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.*

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori *degli impianti* sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori *degli impianti* nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori *degli impianti* sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

9-bis. *Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7*-bis*, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7*-bis*. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.*

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori *e per gli operatori aerei* di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

11. - 12. (*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Verifica delle comunicazioni delle emissioni)*. — 1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto *e dalle attività di trasporto aereo*. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

1-bis. *Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'art. 15, comma 5*-bis*, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'art. 3*-quater.

2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato *al gestore di un impianto* in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'*ISPRA* contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

4. - 5. (*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 20 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque esercita un'attività *presso un impianto* regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.

2. - 5. (*Omissis*).

6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il *31 marzo* di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

6-bis. *L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.*

6-ter. *I soggetti di cui al comma 6*-bis *sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'art. 20*-bis.

6-quater. *L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.*

7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'art. 15 comma 5, in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni *effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente.*

7-bis. *L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.*

8. - 11. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 *(Chiusure e Sospensioni)*. — 1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.

4.

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della

data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

6-bis. *Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.*».

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 *(Accesso all'informazione)*. — 1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e *del regolamento sui registri.*».

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'art. 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia*, che può avvalersi a tale fine dell'ISPRA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del *Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare* e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del *Ministero dello sviluppo economico*.

3. Il PNA predisposto ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'art. 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.

5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.».

11G0020

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2010, n. **258**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 2009;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste
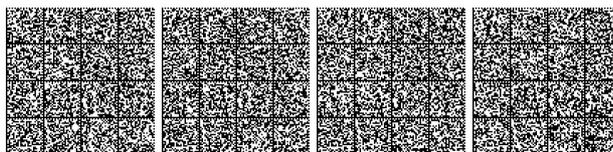
avanzate dalle aziende interessate relativamente alla idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella seduta del 13 luglio 2010;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 dicembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito come segue:

«Art. 37. L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'Allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell'Allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV:

per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;

per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nickel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm.».

Art. 2.

1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

2. L'allegato IV, sezione 2 - «Determinazione della migrazione specifica» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è modificato come segue:

a) dopo il punto 9 - «Determinazione della migrazione di stagno» - è inserito il seguente punto 10:

«10. *(Manganese)*. — La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile.».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Art. 4.

1. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, è consentita entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 5.

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» È incluso il seguente tipo di acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316 Ti»" sono soppresse.

2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono soppresse.

3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;

b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;

c) articolo 1, comma 1, lettera *E)* del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91;

d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322;

e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;

f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;

g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219

Allegato I

(articolo 2, comma 1)

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2005 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell' Unified Numbering System (UNS).

UNI EN 10088-1		**AISI/ASTM**		**UNS**	**NOTE**
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4373	X12CrMnNiN 18-9-5	AISI	202	S20200	
1.4310	X10CrNi 18-8	AISI	301	S30100	
1.4325	X9CrNi 18-9	AISI	302	S30200	
1.4305	X8CrNiS 18-9	AISI	303	S30300	
----	----	AISI	303Se	S30323	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI	304	S30400	
1.4306	X2CrNi 19-11	AISI	304L	S30403	
1.4307	X2CrNi 18-9				
1.4303	X4CrNi 18-12	AISI	305	S30500	
----	----	AISI	308	S30800	
1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	AISI	316	S31600	
1.4436	X3CrNiMo 17-13-3				
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	AISI	316L	S31603	
1.4432	X2CrNiMo 17-12-3				
		AISI	316N	S31651	
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	ASTM	Type 316Ti	S31635	
1.4541	X6CrNiTi 18-10	AISI	321	S32100	
1.4460	X3CrNiMoN 27-5-2	AISI	329	S32900	
1.4550	X6CrNiNb 18-10	AISI	347	S34700	
1.4006	X12Cr 13	AISI	410	S41000	
----	----	AISI	414	S41400	

UNI EN 10088-1		AISI/ASTM		UNS	NOTE
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4005	X12CrS 13	AISI	416	S41600	
1.4021	X20Cr 13	AISI	420	S42000	
1.4028	X30Cr 13				
1.4031	X39Cr 13				
1.4016	X6Cr 17	AISI	430	S43000	
1.4105	X6CrMoS 17	AISI	430F	S43020	
1.4057	X17CrNi 16-2	AISI	431	S43100	
1.4125	X105CrMo 17	AISI	440C	S44004	(*)
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	ASTM	Type 630	S17400	
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	----	----	S31803	(**)
1.4590	X2CrNbZr 17	----	----	-----	(**)
1.4362	X2CrNiN 23-4	----	----	S32304	
		----	----	S32101	(***)
1.4510	X3CrTi 17	----	----	-----	
1.4509	X2CrTiNb 18	----	----	S43940 S43932	
1.4521	X2CrMoTi 18-2	AISI	444	S44400	
		ASTM		S44500	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:
- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D.

(***) Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70°C. Acciaio compreso nella EN 10088-4:2009 e designato come 1.4162 - X2CrMnNiN 21-5-1

Parte B
Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A
Purchè siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art. 36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	**C** %	**Si** %	**Mn** %	**P** %	**S** %	**N** %	**Cr** %	**Cu** %	**Mo** %	**Nb** %	**Ni** %	**Ti** %	**Altri elementi %**
a	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08-0,20	22,0-25,0	___	2,5-3,5	__	4,5-6,5		__
b	0,08 max	1,0 max	3,8-7,5	0,045 max	0,015 max	0,05-0,25	17,0-18,0	1,5-3,5	__	__-	3,5-5,5		__
c	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	19-22	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
d	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	22-25	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
e	0,1 max	1 max	5,50-9,50	0,07 max	0,01 max	0,15 max	16,5-18,5	1-2,5	-	-	4,5-5,5		

* Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)

NOTE

Avvertenze:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

L'allegato IV, sezione 2, del decreto ministeriale n. 21 marzo 1973 (Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti) riporta i metodi analitici per la «Determinazione della migrazione specifica».

Note all'art. 5:

I riferimenti relativi ai provvedimenti abrogati dal decreto qui pubblicato sono citati nelle premesse dello stesso decreto.

11G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010.

Nomina del dott. Trevisone a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket, antiusura e di coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, «Regolamento recante nonne concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 «Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2009 con il quale, a decorrere dal 16 novembre 2009, al dott. Giosué Marino sono stati attribuiti gli incarichi di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e di commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Vista la nota, datata 23 settembre 2010, con la quale il dott. Giosué Marino ha rassegnato le dimissioni dai predetti incarichi;

Vista la delibera dei Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2010, sulla proposta del Ministro dell'interno, concernente la nomina del dott. Giancarlo Trevisone a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e a commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Decreta:

A decorrere dal 20 ottobre 2010, al dott. Giancarlo Trevisone è attribuito l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

Con pari decorrenza, al dott. Giancarlo Trevisone è attribuito anche l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Nell'espletamento del predetto incarico, egli esercita anche le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 21, foglio n. 66

11A01244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fragagnano (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fragagnano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Paglialonga.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Oria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Oria (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Rita Iaculli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oria (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 dicembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oria (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rita Iaculli.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00707

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2006/2013 e 1° luglio 2009/2016 relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2011 e scadenza 1° luglio 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di 14.259.551.000,00 euro;

n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 15.729.504.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l' accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2011 e scadenza 1° luglio 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° gennaio 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 2011, è accertato nella misura:

dell'1,00% per i CCT 1°.07.2006/2013 (codice titolo IT0004101447) cedola n. 10;

dell'1,00% per i CCT 1°.07.2009/2016 (codice titolo IT0004518715) cedola n. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore: CANNATA

11A01299

DECRETO 24 gennaio 2011.

Chiusura delle seguenti lotterie istantanee con partecipazione a distanza: Il tesoro della giungla on-line, L'isola del tesoro on-line, L'identità misteriosa on-line e Il caminetto di Natale on-line.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
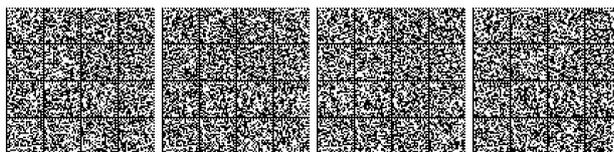
Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza è effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale del 29 novembre 2007 di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro della giungla on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15.12.2007)

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'isola del tesoro on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2010);

Visto il decreto direttoriale del 1° aprile 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'identità misteriosa on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2010);

Visto il decreto direttoriale del 21 ottobre 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il caminetto di Natale on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2010);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

Il tesoro della giungla on-line

L'isola del tesoro on-line

L'identità misteriosa on-line

Il caminetto di Natale on-line

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A01176

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobotaru Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobotaru Anisoara, nata a Vidra (Romania) il 14 agosto 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - facoltà di medicina nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 31 marzo 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - facoltà di medicina nell'anno 2008 dalla sig.ra Ciobotaru Anisoa-

ra, nata a Vidra (Romania) il giorno 14 agosto 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciobotaru Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00826

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Ramona Vladuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anghel Ramona Vladuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra Anghel Ramona Vladuta, nata a Focsani (Romania) il giorno 17 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Anghel Ramona Vladuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00827

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iusan Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iusan Maria Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Iusan Maria Cristina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Szabo;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «APT Nivel 3 Calificare dominiul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2007 dalla sig.ra Szabo Maria Cristina, coniugata Iusan Maria Cristina nata a Medias (Romania) il giorno 3 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iusan Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00828

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto il testo dell'art. 410 del Codice di procedura civile in vigore dal 24 novembre 2010, come modificato dalla suddetta legge, il quale introduce il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico;

Considerato che ai sensi del citato art. 410 c.p.c., i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Vista la circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - n. 3428 del 25 novembre 2010;

Considerato che in virtù dell'entrata in vigore della predetta legge si dovrà procedere, giusta i nuovi criteri legislativi, alla costituzione della nuova Commissione oggettivata, in quanto quella esistente opera in regime di *prorogatio*;

Rilevato che i settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e conseguentemente più interessati dalla attività del costituendo Organo collegiale sono quelli industriale, artigianale, commerciale ed agricolo;

Preso atto che sul territorio provinciale operano varie associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, a sostegno di specifiche categorie e dei predetti significativi settori produttivi;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle OO.SS. nei settori produttivi sopra indicati, occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito, ai sensi delle sottocitate ministeriali:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle OO.SS. rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale di ciascuna OO.SS.;

3) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro integrativi provinciali ed aziendali;

4) partecipazione alla trattazione in sede conciliativa delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; richieste di costituzione di collegi arbitrali; deposito ai sensi della legge n. 533/73 di verbali di accordi stipulati in sede sindacale;
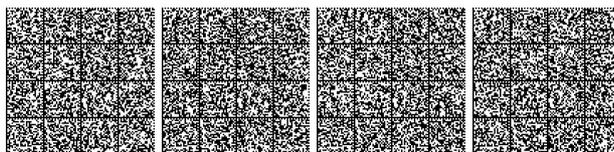
5) tipologia funzionale del costituendo Organo collegiale.

Vista la circolare ministeriale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dir. gen. tutela condizioni di lavoro: «Rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad Organi collegiali pubblici», in particolare, tra l'altro, in relazione all'esigenza di un rilevamento non solo territoriale, ma anche settoriale e di una valutazione correlata alla tipologia dell'organizzazione; la nota prot. n. 6/39922118 del 21 luglio 2004 della Dir. gen. per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto applicabile, in relazione alla tipologia del numero degli iscritti ed in relazione alla duplice connotazione di «datori di lavoro e lavoratori autonomi» delle organizzazioni sindacali del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato ed al dato conseguenzialmente applicabile ed inerente unicamente i «datori di lavoro», che assume rilievo nel costituendo Organo collegiale;

Visto l'art. 4, comma 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 per quanto quivi utilmente considerabile sotto il profilo analogicamente interpretativo;

Considerato che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentatività e la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - C.I.S.L.;

Unione Italiana del Lavoro - U.I.L.;

Unione Generale del Lavoro - U.G.L.;

Rappresentanti di base - R.d.B.;

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - C.I.S.A.L.:

Confederazione Autonoma Italiana del lavoro - CONF.A.I.L.;

C.I. S.A. S.;

F.L.P.;

C.U.Q.;

Per i datori di lavoro:

ACAI;

Associazione delle Piccole e Medie Industrie - A.P.I.;

Confindustria;

CASA;

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA;

CLAAI;

Confederazione Nazionale Artigianato - C.N.A.;

Federazione Coltivatori Diretti - Coldiretti;

Confagricoltura;

Confapi;

Confartigianato;

Confcommercio;

Confcooperative;

Confesercenti;

Copagri;

UNCI;

Unione Generale Coltivatori Affiliata Cisl.

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle seguenti organizzazioni:

a) Sindacali: CISAS, CONF.A.I.L. R.d.B., e CUQ;

b) Datoriali: ACAI, API, CLAAI, CONFAPI, COPAGRI, UNCI e Unione Generale Coltivatori affiliata Cisl;

Viste le designazioni effettuate dalle altre confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate;

Ritenuto giusta i criteri di rappresentatività territoriale e settoriale, di individuare la stessa in relazione agli ante scritti settori maggiormente interessati all'attività della Commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto ai sensi delle circolari ministeriali citate, di dover procedere alla individuazione della maggiore rappresentatività territoriale, relativamente ai singoli predetti settori, facendo riferimento alla valutazione globale dei citati criteri, ed in particolare, facendo riferimento al computo globale risultante dalla sommatoria tra i vari indici percentuali singolarmente incidenti su ciascuno dei criteri prefati.

Tanto mediante: 1) preliminare calcolo del totale generale tra le sommatorie dei valori dei singoli criteri omogenei di ogni organizzazione sindacale; 2) successivo calcolo dell'incidenza percentuale delle predette sommatorie su detto totale generale; 3) calcolo della percentuale derivante dal rapporto tra il valore percentuale sovra calcolato al punto 2 ed i valori dei singoli dati omogenei di ciascuna OO.SS. (associativo, n. dipendenti, strutturali, contrattuali, vertenziali); 4) sommatoria dei valori percentuali derivanti dal calcolo di cui al precedente punto 3.

Quanto sopra, con salvezza del criterio di rappresentatività in ciascuno dei predetti quattro settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e con salvezza del criterio correlato al rilievo della tipologia funzionale della costituenda Commissione provinciale di conciliazione;

Verificato dal Rapporto economico 2009/2010 della Camera di commercio di Foggia, la globale congruità dei dati derivanti dalla sommatoria dei dati di adesione alle varie associazioni datoriali e sindacali utilmente interpellate;

Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate territorialmente maggiormente rappresentative della Provincia di Foggia:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - C.I.S.L.;

Unione Italiana del Lavoro - U.I.L.;

Unione Generale del Lavoro - U.G.L.

Per i datori di lavoro:

Confagricoltura;

Confartigianato;

Confcommercio;

Confindustria;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in atto quale presupposto logico e giuridico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

E' ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Foggia la Commissione provinciale di conciliazione, così composta:

Presidente: direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

Componenti:

In rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi:

1) Iatarola Michele (CGIL);

2) Falcone Urbano (CISL);

3) Iacovino Luigi Antonio (UIL);

4) Conticelli Alfredo (U.G.L.);

Componenti supplenti:

1) Palma Giovanni (CGIL);

2) De Lucia Novella (CISL);

3) Patania Walter (UIL);

4) Guarino Giuseppe (U.G.L.);

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi:

1) Sinigaglia Mauro (Confagricoltura);

2) Mastromatteo Loredana (Confartigianato);

3) Frisoli Aldo (Confindustria);

4) Cavuoto Luigi (Confcommercio);

Componenti supplenti:

1) Carella Aldo Nicola (Confagricoltura);

2) Rauseo Jlenia (Confartigianato);

3) Ferrante Carmine (Confindustria);

4) Triggiani Antonio (Confcommercio).

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque ne abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 12 gennaio 2011

Il direttore provinciale: PISTILLO

11A00936

DECRETO 18 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il 3° comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota n. 001/2011 della CIDA Unione regionale Puglia, con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Marchesino Giuseppe con il sig. Maesa Silvio;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta

il sig. Maesa Silvio nato a Foggia il 26 luglio 1945 ed ivi residente in via Zingarelli, n. 29 è nominato componente, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Marchesino Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 18 gennaio 2011

Il direttore provinciale: PISTILLO

11A00937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2010.

Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo alla disciplina dei concorsi enologici e, in particolare, il comma 3 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono da stabilire le disposizioni per il riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati all'organizzazione dei concorsi enologici, per la partecipazione delle relative partite di vino al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché per il rilascio, la gestione, il controllo ed il corretto utilizzo delle distinzioni attribuite;

Tenuto conto dell'esito positivo della consultazione della filiera vitivinicola e delle Regioni e Province autonome sullo schema di decreto in questione;

Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui al citato comma 3 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 61/2010, concernenti la disciplina dei concorsi enologici;

Decreta:

Art. 1.

Distinzioni e loro utilizzo

1. Per distinzione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.) attribuito ad una partita di vino che abbia partecipato con esito positivo ad un concorso enologico autorizzato ai sensi del presente decreto.

2. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC), ad indicazione geografica tipica (IGT), nonché dei vini spumanti di qualità, possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui al comma 1.

3. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, sentito il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici

1. L'ente autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 3, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni è denominato «organismo ufficialmente autorizzato».

2. L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, almeno 4 mesi prima dell'inizio del concorso, allegando la seguente documentazione:

a) il proprio atto costitutivo e il regolamento del concorso enologico;

b) esemplare o copia o foto delle distinzioni di cui all'art. 1, comma 1, che si intendono attribuire.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve:

a) due mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; la composizione del comitato organizzatore; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso;

b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente.

4. L'organismo ufficialmente autorizzato è il diretto responsabile nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente decreto.

5. Il Comitato organizzatore del Concorso, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero, può variare il regolamento solo previa autorizzazione dello stesso Ministero.

Art. 3.

Regolamento del concorso enologico

1. Il regolamento del concorso enologico, predisposto dallo stesso organismo che richiede l'autorizzazione all'organizzazione del concorso ed al rilascio delle relative distinzioni, è trasmesso al Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 3, e deve stabilire:

a) le finalità del concorso;

b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite;

c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacita non superiore a due litri e non inferiore a 0,375 litri. Soltanto per concorsi a carattere locale, ossia non di ambito nazionale o internazionale, è consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di

capacità superiore, purché ne sia garantita la consistenza quantitativa della partita, attraverso idonee metodologie di controllo disposte dall'organismo organizzatore del concorso;

d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti;

e) le modalità di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni;

f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento;

g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione;

h) il tipo di distinzione da attribuire:

i) le modalità di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso.

2. Per i concorsi di ambito internazionale il regolamento deve prevedere che la percentuale dei campioni partecipanti al concorso di provenienza estera non deve essere inferiore al 20 % del totale. Qualora nell'ambito dei controlli previsti durante lo svolgimento del concorso la predetta percentuale non venisse raggiunta, il concorso decade automaticamente dal suo ambito internazionale a quello nazionale e l'Organismo autorizzato non potrà rilasciare le relative distinzioni internazionali.

3. Il regolamento del concorso garantisce parità di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e può prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.

4. Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.

Art. 4.

Partecipazione al concorso

1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:

a) i dati di identificazione dell'azienda;

b) la qualità e la tipologia della partita di vino;

c) la categoria di partecipazione al concorso;

d) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.

2. L'azienda di cui al comma 1 è tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:

a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;

b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.

3. Il Ministero e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicità e la regolarità di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.

4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata è automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarità, ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio competente per territorio del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero.

5. Non sono ammessi al Concorso i vini presentati da produttori singoli o associati, o da aziende che abbiano avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.

Art. 5.

Prelievo ed anonimizzazione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalità sono previste nel regolamento del concorso stesso, è effettuato da un pubblico ufficiale o direttamente da un responsabile dell'azienda tramite autocertificazione, secondo quanto specificatamente previsto dal predetto regolamento.

2. Per ciascun vino partecipante al concorso è redatto apposito verbale di prelievo, contenente:

a) le generalità del prelevatore con l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato o del legale rappresentante dell'azienda;

b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonché gli elementi caratteristici del campione;

c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino dalla quale è stato prelevato il campione. Nel caso di vino imbottigliato, la consistenza quantitativa della partita di vino è individuata anche attraverso l'indicazione del numero delle bottiglie utilizzate. Nell'eventualità che il vino sia detenuto in contenitori di capacità superiore a due litri, la consistenza quantitativa e qualitativa della partita deve essere garantita attraverso l'identificazione dei singoli recipienti.

3. Il verbale di prelievo dei campioni è redatto in due copie, delle quali una è trattenuta dall'azienda produttrice e una è trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni. In caso di prelievo da parte di un prelevatore ufficiale sarà prodotta una terza copia del verbale per il medesimo.

4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.

5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di

due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresì di adattare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.

Art. 6.

Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti.

2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:

a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico (corso sessennale);

b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;

c) titoli equipollenti conseguiti nell'Unione europea o all'estero.

3. I professionisti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* devono aver svolto almeno un anno di attività nel settore vitivinicolo.

4. Per i concorsi di ambito internazionale le commissioni di degustazione devono essere costituite con la maggioranza dei commissari esteri, rispettando altresì la maggioranza dei tecnici degustatori di cui al comma 2.

5. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi è nominato tra i tecnici degustatori.

6. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, più di quindici campioni e non possono effettuare più di quattro sedute al giorno opportunamente intervallate.

7. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale «Union internationale des oenologues». Non è consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato è inferiore agli 80/100.

8. Le valutazioni di cui al comma 7 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.

9. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 8, siano espresse individualmente, il risultato è calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa.

10. In ogni caso, il computo dei risultati è effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.

11. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di più commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale è comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse Commissioni, previa eliminazione della valutazione più elevata e di quella più bassa.

12. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede è stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.

Art. 7.

Disciplina delle distinzioni

1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC, IGT, nonché dei vini spumanti di qualità, non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini e devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura e presentazione.

2. L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantità e con le modalità idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5. comma 2, lettera *c)* e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 12

11A00708
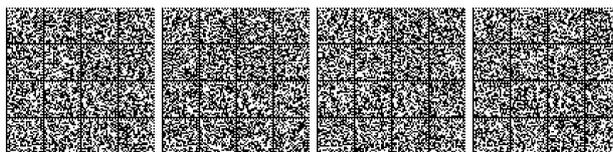
DECRETO 30 dicembre 2010.

Requisiti, condizioni e modalità di concessione degli aiuti di importo limitato, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). (Decreto n. 21301).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'art 2, comma 57 che autorizza la spesa di euro 10.000.000,00 per il riconoscimento di contributi per produrre prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo;

Visto il decreto legge n. 1 del 1 gennaio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010 n. 30 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo e per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa il quale all'art 10 prevede la riduzione lineare della dotazione finanziaria di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto il decreto legge n. 125 del 5 agosto 2010 recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria il quale all' articolo 1, comma 5, prevede la riduzione lineare della dotazione finanziaria di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14 comma 15, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto il decreto 12 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Visto il decreto 12 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante disposizioni generali requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP, e s.m.;

VISTO il decreto 12 settembre 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo a "Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali";

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Vista la Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modificazioni recante "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";

Vista la decisione della Commissione Europea C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 che considera il regime d'aiuto n. N 248/2009, relativo alle misure di aiuto di importo limitato, conforme con il Quadro temporaneo e compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3(b), del Trattato;

Considerato che in applicazione dei citati art. 10 del decreto legge n. 1/2010, convertito con modificazione dalla legge n. 30/2010 e art. 1, comma 5, del decreto legge n. 125/2010 l'importo disponibile per il finanziamento degli aiuti di importo limitato per produrre prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario ammonta ad euro 9.902.490,00;

Considerato che per "prodotti a stagionatura prolungata" si intendono i prodotti che, in base ai disciplinari di produzione, hanno una stagionatura minima di almeno cinque mesi prima di essere immessi sul mercato e che pertanto risultino gravati da oneri finanziari dovuti all'anticipazione dei costi di produzione;

Considerato che per tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni, gravano sulle produzioni DOP/IGP costi obbligatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14, comma 15, commisurati alla quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP;

Ritenuto necessario prevedere un contributo per sostenere la produzione di prodotti agricoli a denominazione di origine, registrati a livello comunitario (DOP e *IGP)*, a stagionatura prolungata.
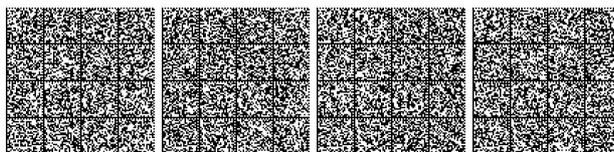
Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità di concessione degli aiuti di importo limitato, di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 citato nelle premesse, alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria 2010).

2. I prodotti di qualità certificata a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) con stagionatura prolungata minima di almeno cinque mesi, come stabilito da disciplinare di produzione, sono compresi nella filiera formaggi stagionati e nella filiera preparazione carni.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli aiuti di importo limitato di cui al precedente all'art. 1, comma 1, i soggetti, aderenti e non aderenti ai Consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14, comma 15, che effettuano la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a denominazione di origine, registrati a livello comunitario (DOP e *IGP)*, a stagionatura prolungata compresi nelle seguenti categorie:

a) Caseifici nella filiera formaggi;

b) Imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni.

2. I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e titolari di partita IVA. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata.

3. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. A tal fine, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n.800/2008.

4. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

Disponibilità finanziarie e modalità di calcolo dell'importo dell'aiuto

1. Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli aiuti di importo limitato ai soggetti beneficiari, di cui al precedente articolo 2, sono pari a euro 9.902.490,00.

2. Gli aiuti di importo limitato ai soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono determinati sulla base della media dei contributi di competenza e maturati nel periodo intercorrente tra l'1/1/2008 e il 31/12/2009 e da questi regolarmente versati ai Consorzi di tutela per le attività di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999, citata nelle premesse, per la quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP, nel rispetto del massimale di 500.000,00 euro per beneficiario e per il triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.

3. Qualora le risorse finanziarie effettivamente disponibili risultino inferiori all'ammontare complessivo degli aiuti da erogare, gli aiuti medesimi sono proporzionalmente ridotti.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. L'ammissione all'aiuto avviene sulla base della presentazione della domanda ai Consorzi incaricati della tutela della DOP/IGP di riferimento, riconosciuti ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. La domanda deve essere redatta in conformità all'allegato n. 1 che riproduce il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it/). La domanda, corredata da tutta la documentazione di cui al seguente punto, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, in duplice copia cartacea e in formato elettronico su supporto digitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fino al trentesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione che, se festivo, è da intendersi il primo giorno utile lavorativo.

3. Il modulo di domanda (allegato n. 1) deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato, a pena di esclusione, da tutta la documentazione richiesta e di seguito elencata:

a) Attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 da parte del legale rappresentante, contenente le seguenti autocertificazioni:

dichiarazione specifica attestante la qualifica del beneficiario, ai sensi dell'articolo 2 che precede;

dichiarazione che attesti l'importo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, di competenza e versati negli

ultimi due anni, relativi alla quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP;

dichiarazione attestante l'importo degli aiuti eventualmente già percepiti dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonché di altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009. Il contributo sarà concesso previa verifica che l'importo totale degli aiuti ricevuti dall'impresa non superi Euro 500.000,00 (cinquecentomila), nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

dichiarazione attestante che il beneficiario non rientri fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo14 del Regolamento (CE) n.659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;

dichiarazione attestante che il beneficiario non versi in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, nel rispetto del precedente articolo 2, comma 3;

impegno a conferire al Consorzio di tutela potere di incasso, in nome e per conto del beneficiario, in caso ammissione all'aiuto.

b) Attestazione dei poteri conferiti al legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto (copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente l'autorizzazione a presentare la domanda, estratto dello statuto, procura speciale, ecc.);

c) Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

d) Richiesta della certificazione antimafia, ove dovuta ai sensi di legge, da presentare dopo la comunicazione dell'importo definitivo dell'aiuto, di cui al successivo articolo 6, comma 3, qualora l'aiuto sia di importo superiore a euro 154.000,00.

Art. 5.

Istruttoria e valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di ammissione alla concessione dell'aiuto è effettuata dai Consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526. L'attività istruttoria della domanda di ammissione al contributo consiste in:

verifica della correttezza e della completezza documentale della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità per l'accesso all'aiuto;

per le domande che risultano complete e che hanno superato la precedente verifica, controllo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2 ,di competenza e versati negli ultimi due anni al Consorzio di tutela per le attività di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, relativi alla quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP e della dichiarazione prodotta dal beneficiario relativa agli aiuti eventualmente già percepiti dal beneficiario stesso a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonché agli altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009.

2. Il Consorzio di tutela, terminata l'attività istruttoria, redige un elenco delle domande ammissibili alla concessione dell'aiuto, secondo lo schema in allegato 2, da trasmettere su supporto cartaceo, firmato dal legale rappresentante del Consorzio e informatico (foglio di calcolo Excel) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità- SAQ VII – Qualità certificata e indicazioni geografiche, con l'indicazione per ciascuno dei soggetti beneficiari dell'importo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, di competenza e versati negli ultimi due anni e la media degli stessi al Consorzio di tutela per le attività di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, relativi alla quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP nonché degli aiuti eventualmente già percepiti dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonché di altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e accludendo copia di tutta la documentazione presentata dai soggetti beneficiari.

Art. 6.

Misure di controllo e pagamento degli aiuti

1. Gli adempimenti relativi alla verifica dell'attività istruttoria effettuata dai Consorzi di tutela e la determinazione definitiva dell'importo dell'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario sono eseguiti da un'apposita Commissione ministeriale, nominata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, con successivo provvedimento.

2. Ai membri della suddetta Commissione non spetta alcun compenso.

3. Le attività della suddetta Commissione sono svolte nell' ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale già previste a legislazione vigente.

4. La Commissione ministeriale, completate tutte le verifiche, redige elenchi separati dei beneficiari per ciascun Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, articolo 14 comma 15, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto definitivo spettante a ogni singolo beneficiario, determinato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e dei massimali di cui al precedente articolo 3, calcolato moltiplicando i singoli importi mas-

simi per il rapporto tra le risorse finanziarie disponibili e la somma degli importi massimi degli aiuti e li trasmette ai Consorzi di tutela stessi.

5. I Consorzi di tutela comunicano ai soggetti beneficiari, di cui hanno acquisito la domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'esito dell'istruttoria amministrativa, con l'indicazione dell'importo definitivo dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario e acquisiscono la procura notarile all'incasso dell'aiuto in nome e per conto del beneficiario.

6. Sulla base degli elenchi stilati dalla Commissione ministeriale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità- SAQ VII emana i decreti di impegno degli aiuti a favore dei Consorzi di tutela, che agiscono in nome e per conto dei singoli soggetti beneficiari sulla base delle specifiche procure all'incasso di cui al precedente comma 3.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificati i poteri all'incasso, emana i decreti di liquidazione degli aiuti ai Consorzi di tutela.

8. I Consorzi di tutela erogano gli aiuti ai soggetti beneficiari, tramite bonifico bancario, da effettuare entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di accredito degli importi liquidati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

9. I Consorzi di tutela, entro 60 giorni dalla data di accredito degli aiuti, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la rendicontazione degli aiuti erogati ai soggetti beneficiari, presentando l'estratto conto dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, con indicazione della relativa causale e della data di valuta.

10. La Commissione ministeriale verifica la rispondenza tra gli importi liquidati ai Consorzi di tutela e la rendicontazione degli aiuti erogati ai soggetti beneficiari.

Art. 7.

Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti di importo limitato, di cui al precedente articolo 3, comma 2, non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili.

2. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 da ciascun soggetto beneficiario ai sensi del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis non deve superare 500.000 euro per i periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Art. 8.

Variazioni di titolarità

1. Non sono ammesse variazioni relative al soggetto beneficiario titolare dell'aiuto ammesso.

Art. 9.

Revoca dell'aiuto

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali revocherà l'aiuto assegnato nei seguenti casi:

a) aiuto concesso sulla base di dati, dichiarazioni o notizie false, inesatte o reticenti;

b) mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o di quelli disposti nel presente decreto;

c) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del beneficiario.

2. In tutti i casi di revoca per mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o delle disposizioni previste nel presente decreto, il beneficiario dovrà restituire, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le somme erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, maggiorate degli interessi legali maturati.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva di erogare gli aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), qualora i decreti di liquidazione degli aiuti di cui all'articolo 6, comma 3, siano emanati in data successiva al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 90

ALLEGATO *1*

Modulo di domanda di concessione dell'aiuto di importo limitato ai sensi dell'art.3 del DPCM 3 giugno 2009

Spettabile CONSORZIO……

Raccomandata A/R

Il sottoscritto ………………… in qualità di legale rappresentante pro tempore del ………………(denominazione del beneficiario), con sede legale in ………., prov…………, CAP…….via e n. civ…………., recapito telefonico…………, fax……………….indirizzo e-mail…………

CHIEDE

ai sensi del decreto …………………………..che definisce i requisiti, le condizioni e le modalità di concessione degli aiuti di importo limitato, di cui all'art.3 del DPCM 3 giugno 2009, alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), pubblicato il………………con scadenza il……………., di essere ammesso all'aiuto.

A tal fine, **dichiara e certifica**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante pro tempore):

a) di avere titolo a beneficiare dell'aiuto di importo limitato, ai sensi dell'art. 2 del decreto, precisando la propria categoria di appartenenza (Caseifici nella filiera formaggi o Imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni);
b) di aderire o di non aderire o al Consorzio di tutela incaricato ai sensi della legge 21/12/1999 n. 526, art. 14, comma 15 e di effettuare attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli DOP/IGP a stagionatura prolungata;
c) di avere versato al Consorzio di tutela, per le attività di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999, citata nelle premesse, per la quantità di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP, contributi di competenza pari ad euro……. nel periodo 1.1.2008-31.12.2008 e contributi di competenza pari ad euro ….. nel periodo 1.1.2009-31.12.2009;
d) di avere/non avere percepito, a partire dal 1° gennaio 2008, aiuti in "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché di avere/non avere percepito altri aiuti di importo limitato, di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009;
e) di non avere ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'art.14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
f) di non essere in condizioni di difficoltà finanziaria alla data del 30 giugno 2008 così come prescritto all'art. 2, comma 3 del decreto;
g) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
h) di impegnarsi a conferire al Consorzio di tutela potere di incasso, in nome e per conto del beneficiario, in caso ammissione all'aiuto.

Allega la seguente documentazione prevista dal decreto:

1. documentazione attestante i poteri conferiti al legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto (copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente l'autorizzazione a presentare la domanda, estratto dello statuto, procura speciale, ecc.);
2. certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura.

Luogo……………., data ……………………

In fede

Il beneficiario (Firma e timbro)

ALLEGATO *2*

Elenco delle domande ammissibili alla concessione dell'aiuto relative alla DOP/IGP…….

Denominazione beneficiario	Contributi di competenza versati e ammissibili per le attività di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999			De minimis goduto, ai sensi del reg. (CE) n. 1998/2006, a partire dal 1.01.2008	Altri aiuti di importo limitato di cui all'art.3 del DPCM 3.06.2009, percepiti a partire dal 1.01.2008
	Anno 2008	Anno 2009	Media del biennio		
1.					
2.					
3.					
….					

11A01403

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Golosando - Società cooperativa», in Capolona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 luglio 2010 e l'ultimo bilancio depositato relativo all'anno 2008 dal quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Golosando - Società cooperativa, con sede in Capolona (Arezzo) (codice fiscale 01916490517) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed il rag. Luca Biagini, nato a Firenze il 7 maggio 1961, residente in Empoli (Firenze), via Adige n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A01004

DECRETO 10 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Terre Salentine», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1º dicembre 2009 e dei successivi accertamenti in data 6 agosto 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola Terre Salentine, con sede in Ugento (Lecce) (codice fiscale 04071350757) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, ivi domiciliata in via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A01005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2011.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 8084 del 2010 con la quale l'Ufficio Provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 06 dicembre 2010 dalle 10,00 alle 11,00 e dalle 12,00 alle 13,00; il giorno 07 dicembre 2010 dalle 10,00 alle 11,00; il giorno 09 dicembre 2010 dalle 11,00 alle 12,00; il giorno 10 dicembre 2010 dalle 11,30 alle 12,30; il giorno 14 dicembre 2010 dalle 12,00 alle 13,00; il giorno 16 dicembre 2010 dalle 11,30 alle 12,30 e il giorno 23 dicembre 2010 dalle 12,00 alle 13,00 si è verificato irregolare/mancato funzionamento dei Servizi all'utenza dovuto ad assemblee indette dalle organizzazioni sindacali;

Vista la nota prot. n. 627 del 2011 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 82 U/G del 24 gennaio 2011 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 6 dicembre 2010 dalle ore 10,00 alle 11,00 e dalle ore 12,00 alle 13,00;

per il giorno 7 dicembre 2010 dalle ore 10,00 alle 11,00;

per il giorno 9 dicembre 2010 dalle ore 11,00 alle 12,00;

per il giorno 10 dicembre 2010 dalle ore 11,30 alle 12,30;

per il giorno 14 dicembre 2010 dalle ore 12,00 alle 13,00;

per il giorno 16 dicembre 2010 dalle ore 11,30 alle 12,30;

per il giorno 23 dicembre 2010 dalle ore 12,00 alle 13,00.

il mancato/irregolare funzionamento dei Servizi all'utenza dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Frosinone - Regione Lazio - Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011.

Il direttore regionale: GANDOLFI

11A01343

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 1° febbraio 2011.

Dichiarazione di illeggittimità di richiesta di *referendum*, relativa alla istituzione della Nuova Regione Salento.

IL PRESIDENTE

L'anno 2011, il giorno 1 febbraio, alle ore 9, nell'Aula "Giallombardo" sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito con decreto in data 16 settembre 2010 del Primo Presidente della Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modificazioni. Sono presenti:

Presidente

dott. Antonino ELEFANTE

Vice Presidente

dott. Fernando LUPI

Consiglieri

dott. Corrado CARNEVALE
dott. Giovanni Battista PETTI
dott. Alessandro DE RENZIS
dott. Ciro PETTI
dott. Alfonso AMATO
dott. Alfredo TERESI
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO
dott. Gaetanino ZECCA
dott. Antonio AGRO'
dott. Mario FINOCCHIARO
dott. Claudia SQUASSONI
dott. Secondo Libero CARMENINI
dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO
dott. Francesco SERPICO
dott. Umberto GOLDONI
dott. Pietro DUBOLINO
dott. Enzo IANNELLI
dott. Luigi PICCIALLI
dott. Filiberto PAGANO
dott. Antonio BEVERE
dott. Ruggero GALBIATI

PREMESSO CHE:

- in data 20 dicembre 2011 si presentavano il dott. Paolo PAGLIARO nato a Lecce il 14 marzo 1960 residente a Lecce in Via G.L. Maruggi n.18 e il Prof. Avv. Luigi MELICA, nato a Bologna il 13 aprile 1965 residente a Lecce in Via Antonietta de Pace n.32.

Il dott. PAGLIARO, quale delegato effettivo e il Prof. Avv. MELICA quale delegato supplente come da delibera del Consiglio Comunale di Alliste n. 42 del 9/12/2010, del Consiglio Comunale di Andrano n. 47 del 13/12/2010, del Consiglio Comunale di Aradeo n. 28 del 10/11/2010, del Consiglio Comunale di Arnesano n. 43 del 26/11/2010, del Consiglio Comunale di Avetrana n. 28 del 01/10/2010; del Consiglio Comunale di Calimera n. 41 del 30/09/2010, del Consiglio Comunale di Carpignano n. 30 del 10/11/2010, del Consiglio Comunale di Cellino San Marco n. 54 del 28/10/2010, del Consiglio Comunale di Collepasso n. 51 del 03/11/2010 e n. 219 del 16/12/2010 ad integrazione, del Consiglio Comunale di Copertino n. 54 del 09/12/2010, del Consiglio Comunale di Erchie n. 35 del 05/10/2010, del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n. 50 del 1/10/2010, del Consiglio Comunale di Galatina n. 45 del 17/11/2010, del Consiglio Comunale di Giuggianello n. 25 del 30/11/2010, del Consiglio Comunale di Guagnano n. 30 del 20/10/2010, del Consiglio Comunale di Latiano n. 69 del 22/11/2010, del Consiglio Comunale di Lequile n. 49 del 29/11/2010, del Consiglio Comunale di Manduria n. 85 del 27/11/2010, del Consiglio Comunale di Maruggio n. 23 del 28/09/2010, del Consiglio Comunale di Montesano Salentino n. 31 del 13/12/2010, del Consiglio Comunale di Otranto n. 54 del 28/10/2010, del Consiglio Comunale di Poggiardo n. 20 del 11/10/2010, del Consiglio Comunale di Presicce n. 42 del 19/11/2010, del Consiglio Comunale di Racale n. 46 del 07/10/2010, del Consiglio Comunale di Salve n. 40 del 16/12/2010, del Consiglio Comunale di San Michele Salentino n. 31 del 29/11/2010, del Consiglio Comunale di San Pietro in Lama n. 49 del 18/10/2010, del Consiglio Comunale di Santa Cesarea Terme n. 64 del 4/11/2010, del Consiglio Comunale di Scorrano n. 24 del 07/10/2010, del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour n. 29 del 27/10/2010, del Consiglio Comunale di Spongano n. 17 del 30/11/2010, del Consiglio Comunale di Statte n. 72 del 14/12/2010, del Consiglio Comunale di Supersano n. 42 del 29/11/2010, del Consiglio Comunale di Surano n. 40 del 14/12/2010, del Consiglio Comunale di Surbo n.49 del 30/11/2010, del Consiglio Comunale di Taranto n. 139 del 15/11/2010, del Consiglio Comunale di Torchiarolo n. 50 del 29/11/2010, del Consiglio Comunale di Torre Santa Susanna n. 48 del 29/11/2010, del Consiglio Comunale di Torricella n. 29 del 21/10/2010, del Consiglio Comunale di Tuglie n. 36 del 10/11/2010, del Consiglio Comunale di Ugento n. 96 del 11/12/2010 e n. 257 del 17/12/2010 ad integrazione, del Consiglio Comunale di Veglie n. 63 del 28/09/2010, del Consiglio Comunale di Vernole n. 20 del 30/09/2010, depositavano richiesta di referendum, avente il seguente quesito:

"Volete voi che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salento?" e inoltre hanno depositato: delibera del Consiglio Comunale di Alezio n. 68 del 30/11/2010; delibera del Consiglio Comunale di Caprarica di Lecce n. 28 del 26/10/2010, delibera del Consiglio Comunale di Gagliano del Capo n.31 del 12/11/2010, delibera del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 75 del 30/11/2010, delibera del Consiglio Comunale di Monteparano n. 28 del 30/09/2010, delibera del Consiglio Comunale di Novoli n. 34 del 29/10/2010, delibera del Consiglio Comunale di Ortelle n. 35 del 29/10/2010, delibera del Consiglio Comunale di Parabita n. 87 del 7/12/2010, delibera del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n. 48 del 29/11/2010, delibera del Consiglio Comunale di San Vito
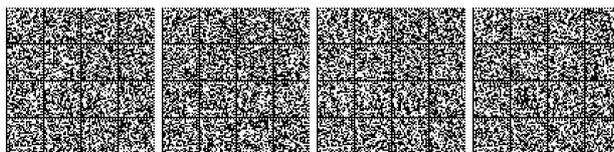
dei Normanni n. 41 del 12/11/2010, aventi ad oggetto la richiesta di referendum sul seguente quesito:

"Volete voi che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete rappresentanti sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salento?".

Depositavano inoltre: delibera del Consiglio Comunale di Castri di Lecce n. 30 del 21/09/2010, delibera del Consiglio Comunale di Leverano n. 44 del 15/12/2010, delibera del Consiglio Comunale di Oria n. 36 del 25/10/2010, delibera del Consiglio Comunale di San Donaci n. 70 del 30/11/2010, delibera del Consiglio Comunale di Trepuzzi n. 28 del 10/11/2010, nelle quali non risulta la designazione dei delegati al deposito da parte dei Consigli Comunali.

I delegati hanno dichiarato e riservato di consegnare successivamente le certificazioni da parte dei Consigli Comunali attestanti, con riferimento alle delibere recanti la parola "rappresentanti" al posto di "cittadini", il mero errore materiale nonché, con riferimento a quelle mancanti di delega, l'autorizzazione al deposito da parte degli organi competenti.

Successivamente in data 5 gennaio 2011 il dott. PAGLIARO ha depositato copia di deliberazione della Giunta Comunale di San Donaci n. 165 del 30/12/2010 nella quale con riferimento alla delibera n. 70 del 30/11/2010 del Consiglio Comunale dello stesso Comune, depositata in data 20/12/2010 presso questo ufficio, viene precisato "che il dott. Paolo Pagliaro e il prof. Luigi Melica dovevano fin da allora intendersi come effettivamente erano, delegato e supplente a depositare al competente Ufficio referendum presso la Corte Suprema di Cassazione la suddetta delibera".

Il dott. PAGLIARO depositava altresì copia della deliberazione della Giunta Comunale di Leverano n. 166 del 29/12/2010, nella quale con riferimento alla delibera n. 44 del 15/12/2010 del Consiglio Comunale dello stesso Comune, depositata in data 20/12/2010 presso questo ufficio, viene precisato "che il dott. Paolo Pagliaro e il prof. Luigi Melica dovevano fin da allora intendersi come effettivamente erano, delegato e supplente a depositare al competente Ufficio referendum presso la Corte Suprema di Cassazione la suddetta delibera" e ha dichiarato che con le delibere depositate in data 20/12/2010 si raggiunge il quorum di cui all'art. 132 della Costituzione che risulta pari a n. 45 consigli comunali rappresentanti n. 611.548 abitanti della popolazione interessata. Dichiara inoltre che la documentazione restante, relativa agli ulteriori consigli, verrà consegnata successivamente come da verbale in data 20/12/2010.

Il dott. PAGLIARO precisava inoltre che, in ogni caso, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 43 della legge 1970 n. 352 il quorum è stato raggiunto.

Che successivamente il 10 gennaio 2011 il prof. Melica depositava, copia di deliberazione della Giunta Comunale di Novoli n. 2 del 07/01/2011 nella quale, con riferimento alla delibera n. 34 del 29/10/2010 del Consiglio Comunale dello stesso Comune, depositata in data 20/12/2010 presso questo ufficio, si precisa quanto segue:"di richiedere alla Suprema Corte di Cassazione di indire referendum ai sensi dell'art. 132 comma 1 della Costituzione Italiana, sul seguente quesito: "*Volete che il territorio delle Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla regione Puglia per formare una regione a sé stante denominata regione Salento?*" e "di delegare il dott. Paolo Pagliaro ed il prof. Luigi Melica in qualità di delegato e delegato supplente, a depositare la presente delibera presso il

competente ufficio referendum della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 352/1970."

Ciò posto il prof. Luigi Melica dichiarava che con le delibere depositate in data 20/12/2010 si raggiunge il quorum di cui all'art. 132 della Costituzione che risulta pari a n. 46 consigli comunali rappresentanti n. 618.993 abitanti della popolazione interessata. Dichiara inoltre qualora fosse necessario di integrare la documentazione restante, relativa agli ulteriori consigli, come da verbale in data 20/12/2010.

Successivamente il 31 gennaio 2011 il dott. PAGLIARO depositava, copia di deliberazione del Consiglio Comunale di Collepasso n. 1 del 25/01/2011 nella quale, con riferimento alla delibera n. 51 del 3/11/2010 e la delibera n. 219 del 16/12/2010 della Giunta Comunale dello stesso Comune depositate entrambe in data 20/12/2010 presso questo ufficio, si indica il dott. Paolo PAGLIARO delegato effettivo e il Prof Luigi MELICA delegato supplente a depositare al competente ufficio referendum presso al Corte Suprema di Cassazione le suddette delibere; copia di deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 1 del 24/01/2011 nella quale con riferimento alla delibera della Giunta Comunale dello stesso Comune n. 257 del 17/12/2010, si indica di "prendere atto e fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n.257 del 17/12/2010, avente ad oggetto "Nomina delegato per deposito delibera del Consiglio Comunale n.96/2010 di Adesione alla proposta di Referendum Regione Salento presso la Suprema Corte di Cassazione"".

Il dott. Pagliaro depositava altresì copie delle deliberazioni della Giunta Comunale di Monteparano n. 2 e 3 del 04/01/2011 nelle quali con riferimento alla delibera n. 28 del 30/09/2010 del Consiglio Comunale dello stesso Comune e deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/1/2011 a rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2010, depositata in data 20/12/2010 presso questo ufficio, si precisa quanto segue: di richiedere alla Suprema Corte di Cassazione di indire "referendum ai sensi dell'art. 132 comma 1 della Costituzione Italiana, sul seguente quesito: "*Volete che il territorio delle Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla regione Puglia per formare una regione a sé stante denominata regione Salento?*" e si precisa quanto segue: "che il dott. Paolo Pagliaro ed il prof. Luigi Melica dovevano fin da allora intendersi, come effettivamente erano, delegato e supplente, a depositare al competente Ufficio Referendum presso la Suprema Corte di Cassazione la suddetta delibera";

copia della deliberazione della Giunta Comunale di Ortelle n. 4 del 17/01/2011 con la quale prende atto della deliberazione della G.C. n. 192 del 10/12/2010 e di confermare il contenuto della stessa e per l'effetto integrare la propria precedente deliberazione n. 35 del 29/10/2010, disponendo affinchè si provveda al deposito della delibera di C.C. n. 35 del 29/10/2010 presso la Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 42 della legge n.352 del 1970, all'uopo indicando quale delegato effettivo il dott. Paolo Pagliaro, Presidente del Movimento Regionale Salento e come delegato supplente il prof. Luigi Melica del Comitato Promotore del Referendum per il Si alla Istituzione della Regione Salento; di rettificare la propria precedente deliberazione n. 35 del 29/10/2010 modificando il quesito referendario sostituendo la locuzione "rappresentanti" di cui al suindicato quesito, con la locuzione "cittadini";

copia della deliberazione della Giunta Comunale di Parabita n. 10 del 24/01/2011 con la quale prende atto della deliberazione adottata dalla G.C. n. 286 del 15/12/2010 ad oggetto "Referendum Regione Salento. Integrazione" e di confermare pertanto quanto disposto dall'Organo Esecutivo con il richiamato atto e di integrare la deliberazione C.C. n. 87 del 7/12/2010, nel senso che il termine "rappresentanti", riportato nel corpo dell'atto, doveva e deve intendersi come "cittadini".
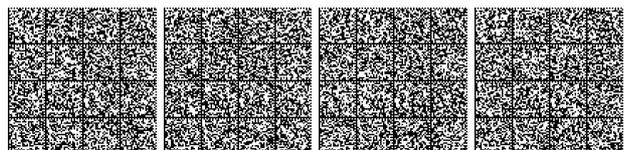
Il delegato depositava inoltre copia della deliberazione della Giunta Comunale di San Vito dei Normanni n. 2 del 25/01/2011 nella quale con riferimento alla delibera n. 41 del 12/11/2010 del Consiglio Comunale dello stesso Comune, depositata in data 20/12/2010 presso questo ufficio, si precisa quanto segue di dare atto che il quesito referendario viene così riformulato: "*Volete che il territorio delle Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla regione Puglia per formare una regione a sé stante denominata regione Salento?*"

Ritenuto che,

ai sensi dell'art.132 della Costituzione, presupposto per la creazione di nuova Regione è la richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;

che le deliberazioni comunali a tal fine presentate a questo Ufficio non contengono la richiesta dei Consigli volta alla creazione della Regione Salento, ma solo la richiesta che le popolazioni interessate siano chiamate a referendum per decidere se distaccarsi dalla Regione Puglia e istituire la Regione Salento;

che la mancanza del presupposto previsto dalla Costituzione rende inutile attendere il decorso del termine per eventuali integrazioni previsto dall'art. 42 ultimo comma della legge 25 maggio 1970, n.352, e impone l'immediata dichiarazione della illegittimità della domanda

P.Q.M.

L'Ufficio centrale per il referendum

Dichiara illegittima la richiesta dei Comuni sopra indicati relativa alla istituzione della nuova Regione Salento.
Ordina che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deciso in Roma il 1 febbraio 2011

Il Presidente: ELEFANTE

Il relatore: AGRÒ

11A01406
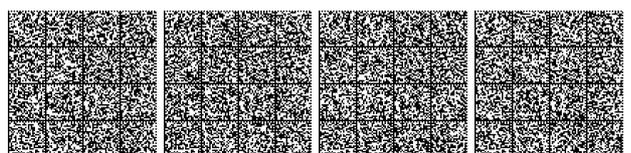
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Villacidro.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Villacidro (provincia del Medio Campidano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ignazio Fanni;

Atteso che il Comune di Villacidro, con nota prot. n. 27795 del 30 dicembre 2010, ha comunicato che il 29 dicembre 2010 il citato amministratore è deceduto;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47/58 del 30 dicembre 2010, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Villacidro;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villacidro è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del Comune di Villacidro rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 14 gennaio 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di Villacidro.

Il consiglio comunale di Villacidro (Provincia del Medio Campidano) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig. Ignazio Fanni.

Il citato amministratore, in data 29 dicembre 2010, è deceduto.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Villacidro, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'Assessore: RASSU

11A01177
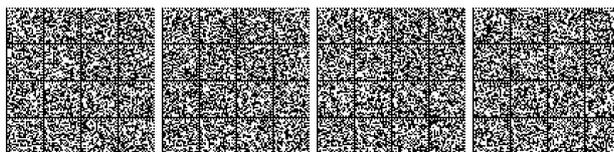
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Zevalin»

Si comunica che il comitato prezzi e rimborso nella seduta del 2 novembre 2010 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità,per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate, senza modifiche di prezzo e condizioni negoziali.

ZEVALIN, nuova indicazione terapeutica.

Zevalin radiomarcato con [90Y] è indicato come terapia di consolidamento dopo l'induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non pretrattati. Il beneficio di Zevalin dopo rituximab in associazione con la chemioterapia non è stato stabilito.

11A01226

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto n. 557/P.A.S.2867-XV.J(5544) del decreto 24 novembre 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi.

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.2867-XV.J(5544) del 24 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 294 - del 17 dicembre 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, dopo l'ultimo capoverso deve essere aggiunta la seguente frase: «Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.»

11A00709

Estinzione di 15 Confraternite in provincia di Novara

Riconoscimento dell'estinzione civile delle seguenti Confraternite:

1 - Confraternita dei Morti, con sede in Maggiora (Novara);

2 - Confraternita S. Marta, con sede in Maggiora (Novara);

3 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Marano Ticino (Novara);

4 - Confraternita S. Marta, con sede in Invorio Inferiore (Novara);

5 - Confraternita S. Marta, con sede in Grignasco (Novara);

6 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Grignasco (Novara);

7 - Confraternita SS. Sacramento in Carcegna, con sede in Carcegna (Novara), fraz. Miasino;

8 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Mezzomerico (Novara);

9 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Nebbiuno (Novara);

10 - Confraternita SS. Trinità, con sede in Novara;

11 - Confraternita SS. Sacramento e S. Ambrogio, con sede in Novara;

12 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Novara;

13 - Confraternita Spirito Santo, con sede in Novara;

14 - Confraternita SS. Annunziata, con sede in Oleggio (Novara);

15 - Confraternita SS. Nome di Gesù, con sede in Oleggio (Novara).

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

1 - Confraternita dei Morti, con sede in Maggiora (Novara);

2 - Confraternita S. Marta, con sede in Maggiora (Novara);

3 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Marano Ticino (Novara);

4 - Confraternita S. Marta, con sede in Invorio Inferiore (Novara);

5 - Confraternita S. Marta, con sede in Grignasco (Novara);

6 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Grignasco (Novara);

7 - Confraternita SS. Sacramento in Carcegna, con sede in Carcegna (Novara), fraz. Miasino;

8 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Mezzomerico (Novara);

9 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Nebbiuno (Novara);

10 - Confraternita SS. Trinità, con sede in Novara;

11 - Confraternita SS. Sacramento e S. Ambrogio, con sede in Novara;

12 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Novara;

13 - Confraternita Spirito Santo, con sede in Novara;

14 - Confraternita SS. Annunziata, con sede in Oleggio (Novara);

15 - Confraternita SS. Nome di Gesù, con sede in Oleggio (Novara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio degli enti estinti è devoluto alla Diocesi di Novara.

11A00710

Estinzione di 2 Confraternite in Montemilione

Riconoscimento dell'estinzione civile delle seguenti Confraternite:

Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Montemilone (Potenza);

Confraternita del Purgatorio, consede in Montemilone (Potenza).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Montemilone (Potenza);

Confraternita del Purgatorio, consede in Montemilone (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui sono titolari gli enti estinti è devoluto alla Parrocchia Santo Stefano Martire, con sede in Montemilone (Potenza).

11A00711

Estinzione di 15 Confraternite in provincia di Verbania

Riconoscimento dell'estinzione civile delle seguenti Confraternite:

1 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Stresa Borromeo (VB);

2 - Confraternita SS. Sacramento in Sambughetto, con sede in Vallestrona (VB);

3 - Confraternita S. Marta in Luzzogno, con sede in Vallestrona (VB);

4 - Confraternita SS. Sacramento in Loreglia, con sede in Vallestrona (VB);

5 - Confraternita del Rosario, con sede in Vallestrona (VB);

6 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Vallestrona (VB);

7 - Confraternita SS. Annunziata, con sede in Vanzone con S. Carlo (VB);

8 - Confraternita SS. Sacramento in Zoverallo, con sede in Verbania, loc. Intra;

9 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Verbania, loc. Intra;

10 - Confraternita S. Giuseppe, con sede in Verbania, loc. Intra;

11 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

12 - Confraternita SS. Rosario, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

13 - Confraternita SS. Nome di Gesù, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

14 - Confraternita S. Marta, con sede ín Verbania, loc. Pallanza;

15 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Vogogna (VB).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

1 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Stresa Borromeo (VB);

2 - Confraternita SS. Sacramento in Sambughetto, con sede in Vallestrona (VB);

3 - Confraternita S. Marta in Luzzogno, con sede in Vallestrona (VB);

4 - Confraternita SS. Sacramento in Loreglia, con sede in Vallestrona (VB);

5 - Confraternita del Rosario, con sede in Vallestrona (VB);

6 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Vallestrona (VB);

7 - Confraternita SS. Annunziata, con sede in Vanzone con S. Carlo (VB);

8 - Confraternita SS. Sacramento in Zoverallo, con sede in Verbania, loc. Intra;

9 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Verbania, loc. Intra;

10 - Confraternita S. Giuseppe, con sede in Verbania, loc. Intra;

11 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

12 - Confraternita SS. Rosario, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

13 - Confraternita SS. Nome di Gesù, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

14 - Confraternita S. Marta, con sede in Verbania, loc. Pallanza;

15 - Confraternita SS. Sacramento, con sede in Vogogna (VB).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio degli enti estinti è devoluto alla Diocesi di Novara.

11A00712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 16 novembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0000419/MA004.A012/FAR-L-71 del 12 gennaio 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consigio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 16 novembre 2010, concernente l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2011, delle pensioni e dei coefficienti economici di cui agli articoli 7 e 27 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

11A00933

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 16 novembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0000422/MA004.A012/FAR-L-72 del 12 gennaio 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consigio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 16 novembre 2010, concernente l'incremento dell'1,5%, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT, per l'anno 2011, della misura dei contributi previdenziali soggettivi, mentre risulta invariata la quota di iscrizione «una tantum».

11A00934

Approvazione delle modifiche allo Statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 36, commi 1 e 7 dello Statuto, deliberate dal Comitato nazionale dei delegati nell'adunanza del 25-26 marzo 2010, nel testo certificato con atto notarile Repertorio n. 37122 del 24 maggio 2010 del dott. Rita Maria Fiumara, Notaio iscritta nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Bracciano.

11A00935

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-028) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100110204

€ 1,00